




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 1964 del 24-02-2009

Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

Roma,

FM/me

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di LIVORNO
Piazza Attias, 37
57125 Livorno

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 27 - 2009 – Tariffa – compenso collegio sindacale – riduzione 50% società immobiliari

Facendo seguito alla richiesta di parere del 20 gennaio 2009 con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla corretta applicazione della riduzione di cui all'art. 37, comma 5 della tariffa dei Ragionieri (DPR 6 marzo 1997, n. 100), si osserva quanto segue.

Il comma 5 dell'articolo 37, DPR 100/1997, prevede che *“Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali, il compenso è ridotto del cinquanta per cento. Analoga riduzione è applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione o comunque non svolga alcuna attività.”*

Innanzitutto sembra opportuno precisare che la riduzione del 50% debba applicarsi ai soli compensi disciplinati al comma 4 dell'art. 37 TP volti a remunerare i controlli sul bilancio di esercizio e la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all'assemblea dei soci. A tale conclusione si giunge non solo in considerazione della cronologia delle disposizioni dell'art. 37, DPR 100/1997, che al successivo comma 5 disciplinano i compensi spettanti per altre attività svolte dal collegio sindacale, ma anche in considerazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 4 del DPR 10 ottobre 1994, n. 645 recante la tariffa dei dottori commercialisti. In tale disposizione tariffaria, infatti, sono disciplinati i soli compensi spettanti ai dottori commercialisti per i controlli sul bilancio di esercizio e la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all'assemblea dei soci e riportate le analoghe disposizioni contenute nei commi 3 e 4, art. 37 della tariffa dei ragionieri.

Le disposizioni tariffarie richiamate dispongono una riduzione dei compensi qualora l'incarico di sindaco sia assunto in una società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali.

È bene sottolineare che tale riduzione dovrà essere applicata solo qualora i compensi spettanti al collegio sindacale siano stati definiti con rinvio alla tariffa professionale, rimanendo fermo il diritto dell'assemblea di definire i compensi sindacali con parametri diversi da quelli indicati nella tariffa professionale.

In merito alle altre questioni sollevate nel quesito si rinvia alla nota informativa n. 12/2009 di questo Consiglio Nazionale e alla circolare n. 10/2006 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Francesca Maione

